

Bruxelles, 24.3.2014
COM(2014) 170 final

2014/0099 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri, l'elaborazione degli elenchi degli arbitri e dell'elenco degli esperti del gruppo di esperti, nonché l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti di Commercio e sviluppo sostenibile

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (di seguito denominato "accordo") è stato firmato il 26 giugno 2012 ed è applicato in via provvisoria dal 1° marzo 2013 con il Perù e dal 1° agosto 2013 con la Colombia.

L'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo prevede che il comitato per il commercio adotti il proprio regolamento interno.

L'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 315 dell'accordo precisano che il comitato per il commercio adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri.

L'articolo 304, paragrafi 1 e 4 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio compili un elenco di 25 persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro e un ulteriore elenco di 12 persone con esperienze settoriali in ambiti specifici disciplinati dall'accordo.

L'articolo 284, paragrafi 3 e 6 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio approvi un elenco di almeno 15 persone competenti nelle questioni oggetto del titolo "Commercio e sviluppo sostenibile" che partecipino ai lavori del gruppo di esperti e che adotti il regolamento interno di quest'ultimo.

La proposta allegata rappresenta una proposta di strumento giuridico ai fini dell'approvazione della posizione che l'Unione europea assumerà all'interno del comitato per il commercio relativamente alle due questioni sopra citate.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Il regolamento interno del comitato per il commercio, il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri, l'elenco di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di arbitro, l'elenco delle persone competenti nelle questioni oggetto del titolo "Commercio e sviluppo sostenibile" e il regolamento interno del gruppo di esperti sono già stati discussi e concordati con la Colombia e il Perù nel quadro della preparazione della prima riunione del comitato per il commercio per l'applicazione dell'accordo. Le discussioni sono iniziate immediatamente dopo l'applicazione in via provvisoria dell'accordo con il Perù nel marzo 2013, ma hanno potuto concludersi solo dopo l'applicazione in via provvisoria dell'accordo anche con la Colombia nell'agosto 2013. Il testo definitivo della presente proposta è il risultato di tali discussioni approfondite.

Il 30 luglio 2010 (nota del comitato per la politica commerciale, documento di seduta n.. 452/10) la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare candidati per la compilazione degli elenchi delle persone preposte alla risoluzione delle controversie. I cittadini dell'UE proposti per esercitare la funzione di arbitro o esperto nelle questioni oggetto del titolo "Commercio e sviluppo sostenibile" dell'accordo sono stati scelti tra le candidature inviate dagli Stati membri.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri, l'elaborazione degli elenchi degli arbitri e dell'elenco degli esperti del gruppo di esperti, nonché l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti di Commercio e sviluppo sostenibile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale multilaterale a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con i paesi membri della Comunità andina.
- (2) Tali negoziati sono stati portati a termine e il 26 giugno 2012 è stato siglato un accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (di seguito: "l'accordo")¹.
- (3) A norma dell'articolo 330, paragrafo 3, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in via provvisoria con il Perù dal 1° marzo 2013 e con la Colombia dal 1° agosto 2013, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) L'articolo 12 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo.
- (5) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo prevede che il comitato per il commercio adotti il proprio regolamento interno.
- (6) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 315 dell'accordo prevedono che il comitato per il commercio, alla sua prima riunione, adotti il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri.
- (7) L'articolo 304, paragrafi 1 e 4 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio, alla sua prima riunione, compili un elenco di 25 persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro e un ulteriore elenco di 12 persone con esperienze settoriali in ambiti specifici disciplinati dall'accordo.
- (8) L'articolo 284, paragrafo 3 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio, alla sua prima riunione, approvi un elenco di almeno 15 persone con competenze in

¹ GUL 354 del 21.12.2012.

questioni oggetto del titolo "Commercio e sviluppo sostenibile", che partecipino ai lavori del gruppo di esperti.

- (9) L'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo prevede che il comitato per il commercio, alla sua prima riunione, adotti il regolamento interno del gruppo di esperti.
- (10) È opportuno che l'Unione determini la posizione da assumere rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri, all'elaborazione degli elenchi degli arbitri e dell'elenco delle persone competenti in questioni oggetto del titolo "Commercio e sviluppo sostenibile", nonché all'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri, l'elaborazione degli elenchi delle persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro e dell'elenco delle persone competenti in questioni oggetto del titolo "Commercio e sviluppo sostenibile", nonché l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti, si basa sui progetti di decisioni del comitato per il commercio allegati alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato per il commercio possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente